



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1572 del 16-02-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/bp

Roma,

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Viale P. L. Nervi, 56 – sc. A int. 2
LATINA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 13-2009 - Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento ordini territoriali - Tirocinio professionale – iscrizione del praticante; compatibilità del tirocinio con lo status di lavoratore dipendente

Facendo seguito alla richiesta di parere del 14 gennaio 2009 in merito alle tre diverse questioni inerenti lo svolgimento del tirocinio professionale ed in particolare la compatibilità tra pratica professionale e lavoro dipendente ed il numero di ore che il praticante dovrebbe svolgere presso il dominus, si chiarisce quanto segue.

In merito al quesito concernente la compatibilità tra pratica professionale e status di lavoratore dipendente, si precisa che il Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, di cui all'art. 42 d. lgs. 139/2005, di prossima emanazione, individua tra le modalità imprescindibili di effettuazione del tirocinio il requisito dell'*assiduità* (peraltro già oggetto della circolare n. 68/95 del soppresso CNDC). Per *assiduità* deve intendersi la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo.

Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso.

Ne consegue che l'accesso al tirocinio è precluso a coloro che, prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno, non siano in grado di frequentare assiduamente lo studio, mentre esso è ammesso allorquando venga svolto ad di fuori dell'orario di lavoro

dipendente e con l'impegno, da parte del tirocinante, ad astenersi dalla trattazione di questioni che possano interferire con le attività istituzionali dell'ente presso cui viene prestata la propria opera lavorativa.

L'Ordine dovrà accertarsi della corrispondenza effettiva degli orari indicati dal tirocinante al reale orario di funzionamento dello studio.

Stesse conclusioni possono trarsi per la questione relativa alla possibilità di riconoscere la pratica al tirocinante dipendente di una società di revisione, in quanto egli svolge il proprio tirocinio indipendentemente dalla prestazione di lavoro subordinato presso la società.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

